



COPIA

# GIUNTA REGIONALE

Seduta del ..... **28 APR. 2016** Deliberazione N. .... **254**

L'anno ..... il giorno ..... del mese di **28 APR. 2016**.....

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. .... **LOLLI (Per assenza del presidente D'ALFONSO)**.....

con l'intervento dei componenti:

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. <b>DI MATTEO</b> .....  | 6. <b>PAOLUCCI</b> .....         |
| 2. <b>GEROSOLIMO</b> ..... | 7. ....                          |
| 3. ....                    | 8. ....                          |
| 4. ....                    | 9. <b>PEPE</b> .....             |
| 5. ....                    | 10. <b>SCIOCCO ASSENTE</b> ..... |

Svolge le funzioni di Segretario ..... **Carlo Massaccesi**.....

## OGGETTO

**D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.** - Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 - DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013

## LA GIUNTA REGIONALE

**PREMESSO** che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che la Regione Abruzzo opera per la realizzazione di una efficiente rete integrata di impianti per il trattamento/recupero e smaltimento dei rifiuti, di cui alle operazioni di smaltimento (D) e di recupero (R) degli Allegati B e C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**VISTA** la **DGR n. 790 del 03/08/2007** avente ad oggetto: *"Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006"*, si è provveduto ad approvare le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti e bonifica e/o messa in sicurezza permanente siti contaminati;

**VISTA** la successiva **DGR n. 808 del 31/12/2009** recante: *"L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 48. DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto: "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006" - Modifiche ed integrazioni"*, con la quale si è provveduto a modificare ed integrare la DGR n. 790/2007 ed in particolare alcune disposizioni contenute nell'Allegato A, artt. 2 e 5 dello stesso;

**VISTA** le ulteriori disposizioni di cui alla **DGR n. 656 del 16/09/2013** avente ad oggetto: *"L. 24.06.2009, n. 77 e s.m.i. - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 790 del 03.08.2007"*

Prot. n. 23425 di  
Prot. n. 7201 del 02/04/2021 (I) 9.2.1

*“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 132 del 22.02.2006”. Modifiche ed integrazioni all’Allegato E della DGR n. 790 del 03.08.2007”, con la quale sono state introdotte ulteriori integrazioni e modifiche alla DGR n. 790/2007 relative all’Allegato E della stessa, in particolare per le operazioni di messa in riserva R13 dei rifiuti non pericolosi derivanti dai siti di crollo demolizione e selezione rifiuti di cui alle OO.PP.CC.MM. n. 3767/2009 e 4014/2012;*

**CONSIDERATO** che la Confindustria di Chieti - Pescara, con nota del 10/07/2015 avente ad oggetto: *“Operazione recupero rifiuti inerti, prestazione garanzia finanziarie: necessità rimodulazione importi parametri e valori allegato E, DGR 790/2007”*, acquisita dal Servizio Gestione Rifiuti (SGR), al prot.n. RA/185566 del 14/07/2015, ha rappresentato alla Regione Abruzzo la possibilità di rimodulare alcuni parametri e valori di cui alla DGR n. 790/2007, in particolare per le **operazioni di recupero (R5) e messa in riserva (R13) dei rifiuti inerti**, secondo importi più congrui sul modello di quanto disposto da altre Regioni;

**VISTA** altresì, la nota dell’ANCE Abruzzo, prot.n. 94 del 30/10/2015, avente per oggetto: *“Onerosità garanzie finanziarie da prestare per le operazioni di recupero rifiuti inerti nella Regione Abruzzo”*, acquisita dalla Regione Abruzzo con prot.n. RA/20150276356 del 03/11/2015 ed al SGR con e-mail del 05/11/2015, con la quale è stata ribadita l’onerosità delle **garanzie finanziarie da prestare** per il recupero dei rifiuti inerti prodotti nelle attività edili (C&D), confermando le criticità segnalate dalla Confindustria di Chieti - Pescara

**CONSIDERATO** che con la predetta nota della Confindustria di Chieti - Pescara, è stata evidenziata l’opportunità di ridurre alcuni valori e parametri ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie di cui all’Allegato E della DGR n. 790/2007, inerenti le attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (inerti inclusi), sulla base dei seguenti rilievi: *“La consapevolezza dell’esauribilità degli inerti naturali di cava, ha portato molte nostre associate del settore, a seguire le norme tecniche di recupero nazionali, per utilizzare le materie che ne derivano, nei processi industriali, riducendo il conferimento in discarica di rifiuti recuperabili, risparmiando risorse naturali non rinnovabili e garantendo uno sviluppo eco sostenibile, in linea con i desiderata e gli obblighi delle direttive europee. La procedura di iscrizione al RIP per tali materiali, si blocca nella fase di concessione delle garanzie finanziarie, in quanto l’importo fissato nell’Allegato E della DGR790/2007, che riporta valori e parametri ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie, per l’attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi (inerti inclusi) è troppo alto: Euro 98,00 a tonnellata, importo che, ripercuotendosi sul calcolo della garanzia, dà luogo ad importi eccessivi”*;

**VISTA** la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 *“Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

**VISTO** il **D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”** e s.m.i., che ha introdotto con la Parte Quarta, modifiche alla legislazione in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare:

- l’art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs.152/06 e s.m.i., che prevede: *“le garanzie finanziarie .. omissis .. devono essere presentate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs 13.01.2003, n. 36”*;
- l’art. 195, comma 2, lett. g) che prevede: *“g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo”*;
- il Titolo V della Parte Quarta *“Bonifica di siti contaminati”*;

**CONSIDERATO** altresì, che l’art. 242, co. 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., stabilisce che:

*“Omissis ... Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori ed è fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate in favore della regione (o Ente delegato ai sensi della normativa regionale) per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. (comma modificato dall’art. 40, comma 5, legge n. 214 del 2011, poi dall’art. 24, comma 1, lettera f-bis), legge n. 35 del 2012, poi dall’art. 34, comma 7-bis, legge n. 164 del 2014)”*;

**VISTO il D.Lgs. 13/01/2003, n. 36:** "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e successive modifiche ed integrazioni", che prevede all'art. 14 "Garanzie finanziarie": "Omissis ...

- 1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, (...) deve essere prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'art. 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'art. 10, co. 3, la garanzia può essere prestata per lotti.
- 2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica (...) è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.
- 3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente:
  - a) la garanzia di cui al comma 1 è trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3;
  - b) la garanzia di cui al comma 2 è trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3.
- 4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.
- 5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.
- 6. Le Regioni possono prevedere, (...), che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti. .. omissis";

**VISTA** la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/Ce relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE n. L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

**VISTO il D.M. 05/02/1998** "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i.;

**VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59** avente per oggetto: "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

**VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45** "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., in particolare l'art. 48 che prevede: "Omissis .....

1. La Giunta regionale definisce, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l'interessato è tenuto a fornire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale.
2. La prestazione e l'accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell'autorizzazione e condizione per l'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le garanzie finanziarie possono consistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali.
4. Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)" del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

5. *Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica.*
6. *La Giunta regionale può prevedere che le garanzie finanziarie di cui all'art. 14 del D.Lgs 36/2003 non si applichino a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale. .. Omissis”;*

**VISTA** la L.R. 09/08/2006, n. 27 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

**PRESO ATTO** della **Sentenza della Corte Costituzionale, n. 67 del 02/04/2014**, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della Legge Regionale della Puglia n. 39 del 2006 che demandava, ad apposito regolamento, la determinazione dei criteri inerenti il computo delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, ritenendo la materia di competenza statale e sollecitando, per l’effetto, una individuazione dei medesimi criteri mediante emanazione di apposito decreto ministeriale;

**VISTA** altresì, la **Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) U.0019931 del 18.07.2014**, avente ad oggetto: “*Disposizioni temporanee per la determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti*”, con la quale il MATTM ha disposto che: “*sino alla pubblicazione del Decreto Ministeriale, al fine di non determinare lacune nell’ordinamento giuridico, le singole Amministrazioni titolari di procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell’ambito di singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere tenendo anche conto della vigente disciplina regionale. Tali garanzie dovranno, successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale in caso di modifiche e, in ogni caso al decreto ministeriale di cui all’art. 195, comma 2, lett. g) e comma 4) del D.Lgs 03.04.2006 n. 152*”;

**RICHIAMATO** lo Schema di decreto interministeriale trasmesso dal MATTM prot.n. 0020553/TRI del 25/07/2014, recante la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 195, comma 2 lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

**VISTA** la **Legge 10/06/1982, n. 348** “*Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 giugno 1982;

**CONSIDERATO** che a tutt’oggi non è stato ancora emanato il Decreto ministeriale inerente la disciplina in materia di determinazioni dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 195, co. 2, lett. g) e comma 4 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, nelle more dell’emanazione dello stesso, si rende opportuno procedere ad un riordino della disciplina sulle garanzie finanziarie costituita dalle disposizioni di cui alle DGR n. 790/2007, DGR n. 808/2009 e DGR n. 656/2013, che con il presente atto si intendono integralmente sostituite, pur facendo salvi gli effetti delle stesse, apportando alcune necessarie modifiche e promuovendo procedure omogenee sul tutto il territorio regionale;

**VISTO** il D.Lgs. 04/03/2014, n. 46 recante: “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)*” che ha introdotto rilevanti modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 24/06/2003, n. 209 “*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*” e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 23/02/2006, n. 149 “*Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso*”;

**VISTO** il D.Lgs. 27/01/1992, n. 99 *“Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”* e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 14/03/2014, n. 49 *“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE”* e s.m.i.;

**VISTO** il D.M. Ambiente 08/04/2008 *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato - Articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs. 152/2006”*;

**VISTO** il D.M. 03/06/2014, n. 120 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare *“Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”*;

**RICHIAMATA** la DGR n. 66 del 13/02/2012 recante: *“Linee guida per la realizzazione dei Centri del Riuso”*;

**VISTA** la **legge 28/12/2015, n. 221** avente per oggetto: *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”*, che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti (es. compostaggio di comunità, centri di raccolta, centri del riuso, .. etc.);

**RICHIAMATA** la DGR n. 116 del 26/02/2016 *“Linee di indirizzo per l’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti”*;

**VISTO** il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 *“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*;

**CONSIDERATO** che il D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., all’art. 2, co.1, lett e) prevede:

*“Omissis ... e) “rifiuti inerti”: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee. .. Omissis”*;

**RITENUTO** che le richieste avanzate dalla Confindustria Chieti – Pescara e dall’ANCE Abruzzo, sono condivisibili, perché finalizzate, in particolare, ad incentivare misure e tecnologie finalizzate ad incrementare il recupero/riciclo dei rifiuti inerti e possono contribuire a ridurre il conferimento in discarica degli stessi, in conformità con le direttive e gli obblighi derivanti dall’Unione Europea;

**RITENUTO** di dover procedere, per la determinazione degli importi delle garanzie finanziarie per gli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, al coordinamento delle disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in materia di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

**VISTE** altresì, le disposizioni dell’art. 210, comma 3, lett. h) del D.Lgs.152/06 e s.m.i., che recita: *“le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001”* le riduzioni dell’ammontare degli importi delle garanzie finanziarie per le ditte in possesso di certificazioni EMAS e UNI EN ISO 14001”;

**VISTA** la Circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 1963 del 29/12/2006 recante: *“Riduzione importi garanzie finanziarie. - Imprese certificate EMAS ed ISO”*;

**RITENUTO** che i titolari di autorizzazioni/iscrizioni all'esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti ovvero i gestori degli impianti stessi, che intendono beneficiare della predetta riduzione degli importi delle garanzie finanziarie debbano presentare:

- 1) formale richiesta alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti, di riduzione delle garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 210, comma 3, lett. h) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2) copia conforme dell'attestato di registrazione EMAS o di certificazione Uni En Iso 14001, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti il possesso delle suddette registrazioni o certificazioni;

**CONSIDERATO** che le aziende pubbliche e private che operano nella Regione, in qualità di titolari delle autorizzazioni alla gestione delle discariche e/o di gestori degli impianti medesimi, fin dall'entrata in vigore del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., hanno rappresentato l'impossibilità di prestare le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura nelle forme previste dalla legge n. 384/82 e per la durata di 30 anni;

**CONSIDERATO** altresì, che in merito alle vigenti disposizioni, le aziende pubbliche e private, titolari di autorizzazioni regionali all'esercizio degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti ovvero i gestori degli impianti medesimi, hanno rappresentato l'estrema difficoltà e/o impossibilità di stipulare garanzie finanziarie aventi durata decennale pari a quella delle autorizzazioni da rilasciare, così come previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che in particolare, è stata segnalata da parte delle sopracitate aziende, sia informalmente che mediante comunicazioni agli atti del competente Servizio regionale, l'impossibilità di costituire le garanzie finanziarie nelle forme di fidejussione bancaria o polizza assicurativa di durata trentennale senza piani quinquennali, in quanto l'attuale mercato bancario e assicurativo non risulta ancora attrezzato e disponibile a fornire prodotti idonei a causa dei rischi connessi con tale durata e con gli ingenti importi previsti;

**CONSIDERATO** che anche la prestazione delle garanzie finanziarie mediante cauzione, in concreto, risulta a giudizio di tali aziende estremamente gravosa da un punto di vista della sostenibilità economica e quindi si configura come sostanzialmente impraticabile da parte delle predette aziende;

**PRESO ATTO** per quanto sopra esposto, della difficoltà oggettiva di applicazione delle disposizioni di legge in esame, con il concreto rischio per gli organi competenti di non poter né rilasciare le necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività di smaltimento di rifiuti mediante le discariche, né adeguare le autorizzazioni alla gestione delle discariche esistenti;

**CONSIDERATO** che tali difficoltà sono state più volte evidenziate al Governo, nell'ambito del tavolo tecnico Stato-Regioni, in sede di esame della bozza del decreto di recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche e, successivamente, nell'ambito della prevista revisione del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., al fine di prevedere la possibilità di prestare le garanzie finanziarie con altre modalità oltre a quelle previste dalla legge n. 348/82, come consentito dalla direttiva 1999/31/CE, ovvero "*mediante idonea garanzia equivalente*";

**RITENUTO** pertanto, di dover prevedere la possibilità da parte degli Enti competenti al rilascio delle **autorizzazioni/iscrizioni** di accettare garanzie finanziarie, per la fase di esercizio degli impianti di smaltimento/recupero, secondo **piani annuali o quinquennali**, purché rinnovabili;

**RITENUTO** di prevedere che gli Enti competenti al rilascio di **autorizzazioni**, possano accettare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura di discariche, riferite all'intero periodo di 30 anni, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., anche secondo **piani quinquennali**, purché rinnovabili;

**RITENUTO** di stabilire che le garanzie finanziarie di cui al precedente capoverso, dovranno essere ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, qualora il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;

**CONSIDERATO** inoltre, di dover procedere ad una più equilibrata definizione degli importi delle garanzie, anche a seguito di numerose segnalazioni di associazioni produttive e singoli operatori, pubblici e privati, di difficoltà gestionali che si verificano, in particolare, per l'applicazione dei criteri per le discariche;

**RITENUTO** pertanto, di dover procedere ad una organica rimodulazione dei predetti importi e prevedere disposizioni integrative per le tipologie di impianti, nelle more della definizione del Decreto ministeriale in materia di determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 195, co. 2, lett. g) e comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**RITENUTO** con il presente provvedimento di disporre:

- a) per le **operazioni R12 - R13**, l'importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti inerti e da C&D**, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di **10,00 €/ton**, è fissato a **10.000 €** (*importo garanzia minima*), casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
- b) per le **operazioni R12 - R13**, l'importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti non pericolosi** derivanti da siti di cui alle OO.PP.CC.MM. n. 3767/2009 e n. 4014/2012, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di **10,00 €/ton**, è fissato a **10.000 €** (*importo garanzia minima*), anziché **14.000 €**, come previsto nella DGR n. 656/2013;
- c) per le operazioni **R5**, l'importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti inerti e da C&D**, con una potenzialità annua impianto di **2,00 €/ton**, è fissato a **20.000 €** (*importo garanzia minima*), casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
- d) per le operazioni **D13 - D15**, l'importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti inerti e da C&D**, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di **50,00 €/ton**, è fissato a **10.000 €** (*importo garanzia minima*), casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
- e) l'esonero della garanzia finanziaria per le seguenti tipologie di impianti:
  - impianti di compostaggio per la produzione di ammendanti compostati misti e verdi (*D.Lgs. 75/2010*) di potenzialità < **1.000 ton/a (R13)**;
  - impianti di compostaggio di comunità di cui all'art. 183, co. 1. lett. *qq-bis*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*art. 38 della Legge n. 221/2015*);
  - impianti di recupero/riciclo di rifiuti inerti e da C&D, con potenzialità annua impianto < **1.000 ton/a (R12/R13/R5)**;
  - impianti di recupero/riciclo di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva < **1 ton/a**;
  - discariche per rifiuti inerti, per la gestione successiva alla chiusura della discarica (*art. 14, co. 6 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.*)
  - centri del riuso (*DGR n. 66 del 13/02/2012*);
- f) l'ampliamento della gamma delle garanzie da prestare da parte degli Enti competenti, a copertura dell'intera durata dell'autorizzazione/iscrizione, che possono consistere in:
  - fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
  - polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
  - costituzione di un fondo di **garanzia** (*per la gestione post chiusura della discarica*);
  - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni;
  - fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria regolarmente iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari iscritti ex art. 106 del D.Lgs 385/93 (T.U.L.B.);
- g) la prestazione delle garanzie finanziarie può avvenire sia da parte dei titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti che dei gestori degli impianti stessi, aventi un regolare rapporto contrattuale ai sensi della normativa vigente, con i titolari delle predette autorizzazioni;
- h) le seguenti agevolazioni, al fine di alleggerire l'onerosità degli adempimenti in materia e premiare una corretta gestione degli impianti:

- riduzione del **20%** sull'importo complessivo delle garanzie dovute, per coloro che risultano già in possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali;
  - riduzione del **10 %** sull'importo complessivo delle garanzie dovute per coloro che attestino che non sono state rilevate irregolarità nella gestione dell'impianto nell'ultimo biennio, a partire dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni;
- i) riduzione del **50%** sull'importo complessivo per impianti che svolgono analoghe operazioni di smaltimento e di recupero, per i titolari di autorizzazioni regionali riguardanti impianti di ricerca e di sperimentazione ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- j) per coloro che sono in possesso dei requisiti della registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/03/2001 (EMAS) o della certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001), le agevolazioni di cui alla *lett. h)* non si applicano;

**RITENUTO** di prevedere che le garanzie già prestate all'Ente interessato (*ai sensi della normativa regionale vigente*), per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente dei siti contaminati, di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima dell'entrata in vigore delle presente deliberazione, restano valide;

**RITENUTO** di prevedere per le garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati che l'importo della garanzia non deve essere inferiore al **20%** del costo stimato dell'intervento e non superiore al **50%** del costo stimato dell'intervento stesso. Per quanto concerne il costo dell'intervento occorre far riferimento al quadro economico di progetto;

**RITENUTO** di prescrivere che per la fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, ivi comprese le discariche, all'atto del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, venga stipulata una polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto;

**RITENUTO** di prevedere che per la realizzazione e gestione di centri di raccolta (*D.M. Ambiente 08/04/2008 e s.m.i.*), sia prevista la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali e causati a terzi;

**RITENUTO** di prevedere anche modalità di escussione delle garanzie finanziarie prestate nell'ambito della gestione dei rifiuti in caso di inadempimento o adempimento non conforme agli obblighi di legge, regolamenti e provvedimenti di autorizzazione/iscrizioni a tutela della salute e dell'ambiente correlati alla gestione dei rifiuti autorizzata;

**RITENUTO** di dover approvare, per le motivazioni sopra riportate, i seguenti **Allegati**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a cui conformarsi da parte dei soggetti interessati:

- **Allegato A:** "*Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti*";
- **Allegato B:** "*Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni*";
- **Allegato C:** "*Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati*";
- **Allegato D:** "*Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione successiva alla chiusura delle discariche*";
- **Allegato E:** "*Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie*".

**RITENUTO** di incaricare il competente Dipartimento Opere Pubbliche, Politiche del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, per l'eventuale adeguamento degli Allegati e dei Moduli e per l'adozione dei necessari e connessi adempimenti collegati all'attuazione del presente atto;

**RICHIAMATE** le normative di settore vigenti per la gestione dei rifiuti, riferite alle diverse categorie degli



stessi ed ai relativi impianti di smaltimento e/o recupero;

**RICHIAMATA** la DGR n. 137 del 03/03/2014 avente per oggetto "D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i.- DGR n. 1529 del 27/12/2006 - DGR 777 del 11/10/2010 "Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale - Aggiornamento" (B.U.R.A.T. n. 49 Speciale Ambiente del 02 Maggio 2014);

**VISTA** la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013";

**RICHIAMATA** la DGR n. 35 del 29/01/2016 "Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6;

**DATO ATTO** del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

**DATO ATTO** che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento e alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

**DATO ATTO** che il Direttore ha reso l'attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

**UDITA** la relazione del Presidente della Giunta regionale;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

**VISTA** la legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTA** la L.R. n. 77 del 14/09/1999 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **REVOCARE** integralmente le precedenti disposizioni in materia di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati, facendo salvi gli effetti delle stesse, di cui alle seguenti:
  - **DGR n. 790 del 03/08/2007** avente ad oggetto: "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006";
  - **DGR n. 808 del 31/12/2009** avente ad oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 48. DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto: "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006 " - Modifiche ed integrazioni";
  - **DGR n. 656 del 16/09/2013** avente ad oggetto: "L. 24.06.2009, n. 77 e s.m.i. - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 790 del 03.08.2007 "Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti

*contaminati. Nuova disciplina e revoca della DGR n. 132 del 22.02.2006 “. Modifiche ed integrazioni all’Allegato E della DGR n. 790 del 03.08.2007”.*

2. di **DISPORRE** che:

- gli Enti competenti al rilascio delle **autorizzazioni/iscrizioni** possono accettare garanzie finanziarie, per la fase di esercizio degli impianti di smaltimento/recupero, secondo **piani annuali o quinquennali**, purché rinnovabili;
- gli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, possono accettare garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica riferite all’intero periodo di 30 anni come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i., anche secondo **piani quinquennali**, purché rinnovabili;
- tali garanzie finanziarie dovranno essere ricondotte alla durata unica trentennale complessiva, qualora il mercato finanziario rendesse disponibili idonei strumenti finanziari di tale tipo;
- qualora intervengano modifiche all’art. 14 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. in merito a forme equivalenti di garanzie finanziarie rispetto a quelle previste dall’art. 1 della legge n. 348/1982, le garanzie finanziarie già prestate per la gestione successiva alla chiusura della discarica dovranno essere sostituite secondo le eventuali disposizioni emanate;
- per la fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, ivi comprese le discariche, all’atto del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, venga stipulata una polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni causati a terzi nella fase di costruzione dell’impianto;

3. di **PREVEDERE** che le garanzie prestabili agli Enti competenti, a copertura dell’intera durata dell’autorizzazione, possono consistere in:

- a) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’articolo 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
- c) costituzione di un fondo di garanzia (per la gestione post chiusura della discarica);
- d) reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell’articolo 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
- e) polizza fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria regolarmente iscritta nell’elenco degli intermediari finanziari iscritti ex art. 106 del D.Lgs 385/93 (T.U.L.B.).

4. di **DISPORRE**:

- a) per le operazioni **R12 - R13**, l’importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti inerti e da C&D**, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di **10,00 €/ton**, è fissato a **10.000 € (importo garanzia minima)**, casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
- b) per le operazioni **R12 - R13**, l’importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti non pericolosi** derivanti da siti di cui alle OO.PP.CC.MM. n. 3767/2009 e n. 4014/2012, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di **10,00 €/ton**, è fissato a **10.000 € (importo garanzia minima)**, anziché **14.000 €**, come previsto nella DGR n. 656/2013;
- c) per le operazioni **R5**, l’importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti inerti e da C&D**, con una potenzialità annua impianto di **2,00 €/ton**, è fissato a **20.000 € (importo garanzia minima)**, casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
- d) per le operazioni **D13 - D15**, l’importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti inerti e da C&D**, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di **50,00 €/ton**, è fissato a **10.000 € (importo garanzia minima)**, casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
- e) per la realizzazione e gestione di **centri di raccolta** (*D.M. Ambiente 08/04/2008 e s.m.i.*), sia prevista la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d’inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni causati a terzi;
- f) l’esonero della garanzia finanziaria per le seguenti tipologie di impianti:
  - impianti di compostaggio per la produzione di ammendanti compostati misti e verdi (*D.Lgs. 75/2010*) di potenzialità **< 1.000 ton/a (R13)**;
  - impianti di compostaggio di comunità di cui all’art. 183, co. 1. lett. *qq-bis* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*art. 38 della Legge n. 221/2015*);
  - impianti di recupero/riciclo di rifiuti inerti e da C&D, con potenzialità annua impianto **< 1.000 ton/a (R12 - R13 - R5)**;

- 
- impianti di recupero/riciclo di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva < 1 ton/a;
  - discariche per rifiuti inerti, per la gestione successiva alla chiusura della discarica (*art. 14, co. 6 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.*);
  - centri del riuso (*DGR n. 66 del 13/02/2012*);
- 5) di **APPROVARE** le disposizioni per la prestazione delle garanzie finanziarie relative alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, autorizzata e/o comunicata, in caso di nuove autorizzazioni o modifiche a quelle esistenti, nonché per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati, come contenute nel presente provvedimento e nei seguenti **Allegati**, parti integranti e sostanziali dello stesso:
- **Allegato A:** "*Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti*";
  - **Allegato B:** "*Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimento o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni*";
  - **Allegato C:** "*Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati*";
  - **Allegato D:** "*Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione successiva alla chiusura delle discariche*";
  - **Allegato E:** "*Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie*".
- 6) di **STABILIRE** che le presenti disposizioni si applicano:
- ai titolari delle autorizzazioni rilasciate per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e/o ai gestori degli impianti medesimi;
  - ai titolari di autorizzazioni rilasciate, ai sensi del D.Lgs. 99/1992 riguardante "*Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
  - ai titolari e/o gestori delle attività iscritte dagli Enti competenti ai sensi del Titolo I, Capo V della Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i. "*Procedure semplificate*" - articoli 214, 215 e 216;
  - ai titolari di autorizzazioni rilasciate per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente dei siti contaminati, ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
  - ai titolari e/o gestori di impianti autorizzati con AIA, ai sensi dell'art. 29-*bis*) e *ss*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 7) di **STABILIRE** che si applicano riduzioni dell'ammontare dei relativi importi delle garanzie finanziarie per le ditte in possesso di registrazione EMAS e certificazioni UNI EN ISO 14001, come previste dall'art. 210, comma 3, lett. h) del D.Lgs.152/06 e s.m.i. (*tali garanzie sono in ogni caso ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001*" le riduzioni dell'ammontare degli importi delle garanzie finanziarie per le ditte in possesso di certificazioni EMAS e UNI EN ISO 14001);
- 8) di **STABILIRE** che si applicano altresì le seguenti agevolazioni:
- a) riduzione del **20%** sull'importo complessivo delle garanzie dovute, per coloro che risultano già in possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali;
  - b) riduzione del **10%** sull'importo complessivo delle garanzie dovute per coloro che attestino che non sono state rilevate irregolarità nella gestione dell'impianto nell'ultimo biennio, a partire dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni;
  - c) riduzione del **50%** sull'importo complessivo delle garanzie dovute per coloro che richiedono di realizzare ed attivare impianti di ricerca e di sperimentazione (*art. 211 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.*);
  - d) per coloro che sono in possesso dei requisiti della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) o della certificazione ambientale (UNI EN ISO 14001), le agevolazioni di cui alle *lettere a) e b)* non si applicano;
- 

- 9) di **STABILIRE** che i titolari e/o i gestori di autorizzazioni di impianti di smaltimento e/o recupero, che intendono ottenere la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie debbano presentare:
- a) formale richiesta alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti, di riduzione delle garanzie finanziarie;
  - b) copia conforme dell'attestato di registrazione EMAS o di certificazione UNI EN ISO 14001, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti il possesso delle suddette registrazioni o certificazioni.
- 10) di **DISPORRE** che le garanzie sono da prestare a favore degli Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni/iscrizioni;
- 11) di **DISPORRE** che i titolari di autorizzazioni/iscrizioni all'esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti e/o i gestori degli impianti medesimi provvedano a presentare le garanzie finanziarie di cui alla presente Deliberazione agli Enti competenti ovvero a conformare le garanzie già prestate **entro 180 giorni** dalla data di pubblicazione della stessa sul B.U.R.A.T., ovvero alla prima scadenza utile;
- 12) di **DISPORRE** che gli Enti competenti provvedano ad informare con circolari e/o note informative i soggetti interessati dagli adempimenti previsti nel presente provvedimento;
- 13) di **PREVEDERE** che le disposizioni di cui al presente provvedimento entrino in vigore dalla data di approvazione da parte dell'esecutivo regionale;
14. di **INCARICARE** il competente Dipartimento Opere Pubbliche, Politiche del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, per l'eventuale aggiornamento degli Allegati e Moduli e per l'adozione dei necessari e connessi adempimenti collegati all'attuazione del presente atto;
15. di **COMUNICARE** il presente documento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM), alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ARTA - Direzione centrale ed all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale c/o C.C.I.A.A. di L'Aquila;
16. di **PUBBLICARE** integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

Il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali,  
ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016,

#### ATTESTA

che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo nel bilancio del corrente esercizio finanziario.

#### IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Emidio Primavera

→ Jodde: "Vice"

m. i. primavera, approvato dalla giunta

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Carlo Massacesi

**L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23**

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):.....

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

L'Estensore  
Dr. Franco Gerardini

  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Marco Famoso

**ASSENTE**  
(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dr. Franco Gerardini

  
(firma)

Il Direttore Regionale  
Ing. Emidio Primavera

  
(firma)

Il Componente la Giunta

~~Dott. Luciano D'Alfonso~~

**F.to Giovanni Lolli**

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

**F.to Massaccesi**

(firma)

Il Presidente della Giunta

**F.to Giovanni Lolli**

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li

2 MAG 2016



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **254** del **28 APR 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Carlo Massaccesi)  
M. Dubois vice Amm.



ALLEGATO A

## CRITERI GENERALI RIGUARDANTI LA PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE PREVISTE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

### Art. 1

*(Campo di applicazione)*

1. Sono tenuti a prestare la garanzia finanziaria, agli Enti competenti, i titolari delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, di cui agli Allegati B e C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rilasciate ai sensi del medesimo decreto e delle normative di settore nella gestione dei rifiuti o i gestori degli impianti stessi aventi un regolare rapporto contrattuale ai sensi delle normative vigenti con i titolari delle predette autorizzazioni. Resta inteso che i predetti titolari delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti e i gestori degli impianti medesimi sono tenuti alla prestazione delle presenti garanzie finanziarie ciascuno per le proprie competenze convenzionali.
2. Ricadono nel campo di applicazione della presente direttiva le operazioni sottoposte alle **procedure semplificate di recupero di rifiuti** ai sensi del Capo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - articoli 214 - 216 (cd "R.I.P.") ed ai sensi del **Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59** per quanto inerente la gestione di rifiuti.
3. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano nell'attesa dell'emanazione del Decreto ministeriale previsto dall'art. 195, co. 2, lett. g) e co. 4) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

### Art. 2

*(Modalità di prestazione delle garanzie per la fase di esercizio)*

1. Relativamente alla fase dell'avvio effettivo dell'esercizio degli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti o di gestione post chiusura delle discariche, la garanzia finanziaria può essere costituita con le seguenti modalità:
  - a. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b. polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
  - c. costituzione di un fondo di garanzia (per la gestione post chiusura della discarica);
  - d. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;
  - e. fideiussione rilasciata da Società di intermediazione finanziaria regolarmente iscritta nell'elenco degli intermediari finanziari iscritti ex art. 106 del D.Lgs. 385/93 (T.U.L.B.).

### Art. 3

*(Modalità di prestazione delle garanzie nella fase di realizzazione)*

- a. Limitatamente alla fase di costruzione dei nuovi impianti di smaltimento/recupero di rifiuti, ivi comprese le discariche, all'atto del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, sarà prescritta la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali, causati a terzi nella fase di costruzione dell'impianto.
- b. Terminata la fase di costruzione dell'impianto ed eseguiti i dovuti accertamenti, si procederà allo svincolo della citata polizza assicurativa.

### Art. 4

*(Termini di presentazione delle garanzie)*

Le garanzie finanziarie devono essere prestate a favore degli Enti competenti al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

### Art. 5

*(Caratteristiche generali)*

## 5.1. Impianti di recupero e smaltimento escluse le discariche

- a. La garanzia finanziaria deve essere prestata al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente derivanti dall'esercizio, dalla chiusura, dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti, da parte dei titolari e/o gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti.
- b. Nel caso in cui l'autorizzazione si riferisca ad un impianto ove si svolgano due o più operazioni indipendenti, si applicano i seguenti criteri:
  1. nel caso in cui presso il medesimo impianto siano svolte una o più operazioni preliminari di recupero o di smaltimento funzionalmente connesse ad una sola operazione definitiva, la garanzia è determinata con riferimento all'attività per la quale l'importo previsto è prevalente;
  2. nel caso in cui presso il medesimo impianto siano svolte una o più operazioni preliminari non funzionalmente connesse ad una operazione definitiva, la garanzia è determinata con riferimento a ciascuna delle operazioni preliminari e definitive per le rispettive quantità di rifiuti.
- c. Per quanto riguarda le operazioni di stoccaggio (D13, D15 e R13) la garanzia finanziaria si intende riferita alla capacità massima istantanea di stoccaggio, mentre per le altre operazioni si riferisce alla potenzialità annua autorizzata.
- d. La garanzia finanziaria deve essere prestata per l'avvio delle attività di co-incenerimento dei rifiuti soggette alle procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 07/03/2014, n. 46 (art. 29 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- e. In caso di autorizzazioni relative ad impianti che smaltiscono e recuperano sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, qualora i quantitativi relativi alle due diverse tipologie di rifiuti non siano chiaramente indicati nell'atto autorizzativo, la garanzia finanziaria si intende riferita alla potenzialità annua complessivamente autorizzata considerandola interamente attribuita ai rifiuti pericolosi.
- f. E' previsto quanto segue:
  - per le operazioni **R12 - R13**, l'importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti inerti e da C&D**, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di **10,00 €/ton**, è fissato a **10.000 € (importo garanzia minima)**, casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
  - per le operazioni **R12 - R13**, l'importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti non pericolosi** derivanti da siti di cui alle OO.PP.CC.MM. n. 3767/2009 e n. 4014/2012, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di **10,00 €/ton**, è fissato a **10.000 € (importo garanzia minima)**, anziché **14.000 €**, come previsto nella DGR n. 656/2013;
  - per le operazioni **R5** l'importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti inerti e da C&D**, con una potenzialità annua impianto di **2,00 €/ton**, è fissato a **20.000 € (importo garanzia minima)**, casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
  - per le operazioni **D13 - D15**, l'importo delle garanzie finanziarie per i **rifiuti inerti e da C&D**, per una capacità massima istantanea di stoccaggio di **50,00 €/ton**, è fissato a **10.000 € (importo garanzia minima)**, casistica non prevista nella DGR n. 790/2007;
  - l'esonero della garanzia finanziaria per le seguenti tipologie di impianti:
    - impianti di compostaggio per la produzione di ammendanti compostati misti e verdi (D.Lgs. 75/2010) di potenzialità < **1.000 ton/a (R13)**;
    - impianti di compostaggio di comunità di cui all'art. 183, co. 1. lett. *qq-bis*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (art. 38 della Legge n. 221/2015);
    - impianti di recupero/riciclo di rifiuti inerti e da C&D, con potenzialità annua impianto < **1.000 ton/a (R12/R13/R5)**;
    - impianti di recupero/riciclo di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva < **1 ton/a**;
    - discariche per rifiuti inerti, per la gestione successiva alla chiusura della discarica (art. 14, co. 6 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.)
    - centri del riuso (DGR n. 66 del 13/02/2012);

## 5.2. Discariche

- a. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni di smaltimento mediante discarica, devono essere prestate contestualmente le seguenti garanzie finanziarie:
  - garanzia per l'attivazione e la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura, per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel piano di gestione operativa ed il ripristino ambientale dell'area;





- garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai controlli.
- b. Qualora venga rilasciata l'autorizzazione all'esercizio della discarica per singoli lotti, entrambe le garanzie sono prestate per ciascun lotto, così come individuato nel provvedimento autorizzativo.
- c. Per quanto concerne la garanzia finanziaria per la gestione post chiusura della discarica sono previste le seguenti modalità di calcolo degli importi:
  - nel corso della gestione operativa, in funzione della volumetria occupata, il cui ammontare sarà proporzionalmente incrementato fino al raggiungimento della volumetria autorizzata;
  - nel corso della gestione post chiusura, in funzione della volumetria autorizzata e della produzione di percolato, il cui ammontare sarà proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione di percolato attesa.
- d. Per quanto concerne la garanzia finanziaria per la gestione post chiusura della discarica, quale forma alternativa di prestazione della garanzia medesima, è prevista la costituzione di un Fondo di garanzia, costituito da un accantonamento con versamenti trimestrali da effettuarsi nei primi 15 giorni del trimestre successivo in un conto corrente bancario fruttifero vincolato a favore della Regione di una somma pari all'introito ottenuto dalla tariffa di smaltimento nel trimestre di riferimento relativamente alla voce d. 1) gestione post chiusura della discarica.
- e. L'entità dell'accantonamento indicato deve comunque garantire la gestione post chiusura per almeno trenta anni sulla base di uno specifico piano di gestione post chiusura da presentare alla Regione, qualora non già ricompreso nel progetto approvato.
- f. I costi relativi alla gestione post chiusura dell'impianto devono comprendere anche i rifiuti già conferiti e saranno computati in sede di primo adeguamento della tariffa di conferimento.
- g. Nei casi in cui sia stata stipulata una convenzione per la realizzazione e/o gestione dell'impianto che non prevede la corresponsione della somma indicata al punto d) 1, il titolare dell'autorizzazione o il gestore concessionario del servizio dovrà prestare una garanzia finanziaria mediante una delle ulteriori modalità di prestazione il cui importo sarà determinato sulla base dei criteri di cui alla Tabella di cui all'Allegato E.
- h. La Regione potrà valutare, relativamente ai costi di gestione post chiusura, la possibilità che l'accantonamento sopra indicato possa essere sostituito con deposito, sempre vincolato, di titoli di Stato o obbligazioni di pari valore.
- i. Lo svincolo o restituzione delle somme accantonate, depositate o comunque, garantite potrà avvenire sulla base di stati di avanzamento lavori vistati dal direttore lavori o dal titolare delle autorizzazioni all'esercizio delle discariche, fatta salva la quota percentuale pari al 10% che verrà svincolata sulla scorta di una certificazione, prodotta dal responsabile tecnico della discarica ovvero dal responsabile della gestione post chiusura, attestante la corretta gestione delle operazioni post chiusura e la relativa spesa previa verifica, in ogni caso, da parte dell'Ente competente, del definitivo assestamento altimetrico della stessa e della non necessità di ulteriori attività di gestione relativamente al punto d. 1).

### **5.3 Impianti di sperimentazione e ricerca**

- a. I titolari di autorizzazioni regionali riguardanti gli impianti di sperimentazione e ricerca sono tenuti unicamente alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile (R.C.I.), a copertura da eventuali danni causati a terzi.

### **5.4 Impianti con rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT**

- a. La garanzia finanziaria deve essere prestata per l'immagazzinamento dei rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT.

### **5.5 Impianti assoggettati alle procedure semplificate ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**

- a. La garanzia finanziaria deve essere prestata all'autorità competente, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. all'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

### **5.6 Centri di Raccolta**

- a. per la realizzazione e gestione di centri di raccolta (*D.M. Ambiente 08/04/2008 e s.m.i.*), sia prevista la stipula di una polizza assicurativa della responsabilità civile d'inquinamento (R.C.I.), a copertura di danni ambientali e causati a terzi.

### **5.7 Garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati.**

- a. L'importo della garanzia non deve essere inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento e non superiore al 50% del costo stimato dell'intervento stesso. Per quanto concerne il costo dell'intervento occorre far riferimento al quadro economico di progetto.







## Art. 6

(Durata)

### 6.1 Per tutti gli impianti, eccetto le discariche

- a) La durata della garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. Tale garanzia può essere prestata secondo **piani annuali o quinquennali** rinnovabili in modo da garantire la copertura per il predetto periodo.
- b) La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Regione in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

### 6.2 Per le discariche

- a) La durata della garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa, ivi comprese le procedure di chiusura, deve essere pari a quella dell'autorizzazione all'esercizio maggiorata di due anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs 36/03. Tale garanzia può essere prestata secondo **piani annuali o quinquennali** rinnovabili in modo da garantire la copertura per il predetto periodo.
- b) La durata della garanzia finanziaria per la gestione post chiusura delle discariche deve essere pari a quella dell'autorizzazione all'esercizio. Tale garanzia deve essere trattenuta per trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12 comma 3 del D.Lgs 36/03 e può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, mentre l'importo della stessa sarà oggetto di revisione annualmente ovvero in sede di rinnovo in funzione dei criteri di calcolo indicati nell'allegata Tabella. La garanzia adeguata con le modalità di cui al precedente capoverso dovrà essere prestata all'Ente competente entro il 31 marzo di ogni anno sulla base dei dati riferiti al 31 dicembre dell'annualità precedente.

## Art. 7


(Disposizioni transitorie)

1. Per le discariche in esercizio alla data di adozione del presente provvedimento:
  - la garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa si calcola sul volume ancora da utilizzare, alla data di adozione del presente provvedimento, della discarica o del lotto in esercizio;
  - nel caso di discarica la cui coltivazione abbia raggiunto, alla data di adozione del presente provvedimento, l'80% della capacità autorizzata, l'ammontare della garanzia, calcolato secondo le modalità previste, è ridotto nella misura del 40%;
  - per le discariche in esercizio alla data del **27 Marzo 2003**, ma che hanno effettuato la chiusura nel periodo compreso tra il **27 Marzo 2003** e la data di adozione del presente provvedimento, la garanzia finanziaria deve essere presentata solo per la gestione successiva alla chiusura.
2. Per le discariche esaurite, ovvero per singoli lotti già esauriti, non è richiesta la presentazione relativa alla gestione successiva alla chiusura
3. Si intendono esaurite le discariche, ovvero i singoli lotti, per i quali il gestore abbia effettuato la comunicazione di cessazione dei conferimenti entro e non oltre il **27 Marzo 2003**.
4. Le garanzie già prestate all'Ente interessato (*ai sensi della normativa regionale vigente*), per gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente dei siti contaminati, di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prima dell'entrata in vigore delle presente deliberazione, restano valide;

## Art. 8

(Riduzioni)

1. L'ammontare delle garanzie finanziarie è ridotto del:
  - **50%** per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 Marzo 2001 (EMAS);
  - **40%** nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
2. Le imprese che intendono ottenere la predetta riduzione degli importi delle garanzie finanziarie già prestate e/o da prestare devono presentare:
  - a) richiesta di riduzione delle garanzie finanziarie;
  - b) copia conforme dell'attestato di registrazione EMAS o di certificazione UNI EN ISO 14001 oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi





dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti il possesso delle suddette registrazioni o certificazioni.

Per coloro che risultano già in possesso di una polizza assicurativa R.C.I., a copertura di danni ambientali, si applica una riduzione del **20%** sull'importo complessivo della garanzia.

5. Per coloro che attestano che non sono state rilevate irregolarità nella gestione dell'impianto nel biennio precedente, all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, si applica una riduzione del **10%** sull'importo complessivo della garanzia.
6. In caso di possesso da parte dei soggetti interessati dei requisiti di cui al comma 1, non si applicano le riduzioni di cui ai punti 3 e 4.



T

ALLEGATO come parte Integrante alla dell-  
berazione n. 254 del 28 APR. 2016

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. Carlo Massaccesi)

M. Antonelli Amle



ALLEGATO B

**SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI RELATIVE A SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.**

**Premesso che:**

1. con atto amministrativo n..... del ..... l'Ente ..... ha autorizzato/iscritto la ditta/Comune/Consorzio.....con sede legale in.....domiciliata in ..... C.F./P.IVA..... (in seguito denominata Contraente), all'esercizio delle operazioni di....., presso l'impianto ubicato in via ..... nel Comune di..... Prov .....
2. a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dalla deliberazione di cui al punto 1, il contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro...../00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. la suddetta garanzia può essere prestata anche con polizza fidejussoria/fidejussione bancaria;
4. il contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. è denominato Ente garantito .....

**tutto ciò premesso:**

la Società di assicurazioni..... (in seguito denominata Società), con sede legale in ..... domiciliata in...../la Banca – Agenzia di Credito (in seguito denominata Società), domiciliata in....., con la presente polizza, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro...../00, a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

*Essa ha validità pari a ..... (uno o cinque anni) dalla data di sottoscrizione, con scadenza ..... La validità della presente garanzia è maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente interessato può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie previste. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli del Codice Civile.*

*Allo scadere del primo anno/dei primi cinque anni il Contraente, provvederà ad inviare all'Ente garantito nuova garanzia finanziaria o, qualora la Società lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari a un anno/5 anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per inadempienze di cui sopra.*

Qualora alla scadenza del primo anno/ primi 5 (cinque) anni non venga presentata una nuova garanzia finanziaria (o rinnovo della presente), l'autorizzazione è sospesa, previa diffida, ai sensi dell'art. 208, co. 13 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. Decorso il termine di durata del presente contratto, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa. La presente garanzia prende effetto solo a seguito di accettazione formale da parte dell'Ente Garantito; la suddetta accettazione comporta l'adesione a tutte le condizioni di polizza.

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**Art. 1**

*(Durata della garanzia)*

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori ventiquattro mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.



**Art. 2**

*(Delimitazione della garanzia)*

La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2) della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme e questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'Ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione. Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società, di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.

**Art. 3**

*(Calcolo del premio)*

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

**Art. 4**

*(Escussione della garanzia)*

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla fideiussione/polizza, sarà eseguito a richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società, entro 30 giorni dalla notifica della Determinazione Dirigenziale dell'Ente garantito.
2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
3. Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
4. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
5. La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché al eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

**Art. 5**

*(Surrogazione)*

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

**Art. 6**

*(Pagamento del premio ed altri oneri)*

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.

Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito.

**Art. 7**

*(Forma delle comunicazioni alla Società)*

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

**Art. 8**

*(Foro competente)*

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

**IL CONTRAENTE**

\_\_\_\_\_

**LA SOCIETA'**

\_\_\_\_\_

**L'ENTE GARANTITO**

\_\_\_\_\_



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 254 del 28 APR. 2016

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Carlo Massacesi)  
*M. Andronetti*



ALLEGATO C

## SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE E DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E/O MESSA IN SICUREZZA DI SITI CONTAMINATI

### PREMESSO CHE

1. La Ditta..... con sede legale in ..... domiciliata in..... c.f..... /p. IVA..... in seguito denominata Contraente, è stata autorizzata con provvedimento n..... del (Comune/Provincia/Regione/Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio) ..... ad eseguire l'intervento di..... del sito ubicato in località..... del/i Comune/i di....., ai sensi del.....(citare il riferimento normativo ai sensi del quale il soggetto è stato autorizzato all'esecuzione degli interventi di bonifica/messa in sicurezza);
2. Il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di €....., 00 pari al ..... % del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. La suddetta garanzia può essere prestata anche con fidejussione bancaria oppure mediante polizza assicurativa;
4. Il Contraente ha stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i terzi e verso operai in relazione all'esercizio dell'attività di cui al punto 1, e per quella relativa alla circolazione dei veicoli eventualmente impiegati nell'attività medesima;
5. E' denominato Ente garantito .....

### TUTTO CIÒ PREMESSO

La presente garanzia ha validità pari a **1 (un) anno o 5 (cinque) anni** dalla data di sottoscrizione, con scadenza ..... La validità della presente garanzia è maggiorata di due anni, nel corso dei quali l'Ente garantito può continuare ad avvalersi della garanzia stessa, con riferimento alle sole inadempienze verificatesi nel periodo della medesima per tutte le fattispecie previste

Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli del Codice Civile.

Allo scadere del primo anno/dei primi 5 anni il Contraente, provvederà ad inviare all'Ente interessato nuova garanzia fidejussoria o, qualora la Compagnia o Istituto lo consenta, il rinnovo di quella già presentata per un periodo pari a 1 anno/5 anni, maggiorato di due anni, nel corso dei quali l'Ente può continuare ad avvalersi della garanzia stessa per inadempienze di cui sopra.

#### Art. 1

##### (Costituzione delle garanzie)

1. La sottoscritta Azienda di Credito....., di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n..... in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore Sig. ...., oppure Società di intermediazione finanziaria....., di seguito denominata Società, iscritta all'Albo degli intermediari finanziari al n..... in persona del proprio rappresentante legale pro-tempore Sig. ...., oppure Società di Assicurazione....., di seguito denominata Società, autorizzata con provvedimento n. .... del ....., al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di....., via.....(cod. fiscale:..... /partita IVA), con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di €....., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

#### Art. 2

##### (Delimitazione della garanzia)

2. La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.
3. La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutato annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.



4. La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione all'Ente garantito al quale sarà pertanto notificata ogni variazione.

#### Art. 3

##### *(Calcolo del premio)*

1. Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/ polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

#### Art. 4

##### *(Escussione della garanzia)*

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla fideiussione/polizza, sarà eseguito, a semplice richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, notificata come per legge.
2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
3. Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
4. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
5. La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

#### Art. 5

##### *(Pagamento del premio ed altri oneri)*

1. Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'ente medesimo.
2. Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla fideiussione/polizza.
3. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

#### Art. 6

##### *(Durata della garanzia)*

1. Il presente contratto ha la durata di..... (anni, mesi), con efficacia a partire dalla data odierna e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito, da attuarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 7, e in conformità a quanto previsto dal provvedimento che autorizza l'intervento di bonifica/messa in sicurezza.

#### Art. 7

##### *(Svincolo della garanzia)*

2. Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società copia del provvedimento amministrativo dell'ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

#### Art. 8

##### *(Surrogazione)*

3. La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

#### Art. 9

##### *(Forma delle comunicazioni alla Società)*

4. Tutte le comunicazioni alla Società, dipendenti dalla fideiussione/polizza, dovranno essere notificate nelle forme di legge alla direzione generale.

#### Art. 10

##### *(Foro competente)*

5. Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito, qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.






**Il Contraente**



**La Società**



**L'Ente Garantito**





## SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA GESTIONE SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELLE DISCARICHE

### PREMESSO CHE:

1. con atto amministrativo n..... del..... l'Ente ..... ha **autorizzato/iscritto** la ditta/Comune/Consorzio..... domiciliata in..... C.F./P.IVA.....(in seguito denominato Contraente), all'esercizio delle operazioni di gestione successiva alla chiusura della discarica ubicata in via ..... nel Comune di..... Prov .....
2. che a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti, e dalla deliberazione di cui al punto 1, il Contraente è tenuto a prestare una garanzia di Euro...../00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
3. che la validità della fideiussione è riferita esclusivamente alle attività inerenti alla fase della gestione successiva alla chiusura indicata dall'art. 13 co. 2 del D.Lgs n. 36/03, punto 4 Allegato 2, così come indicato nel piano di gestione post-operativa di cui all'art. 8 lett. h) del citato decreto;
4. che è denominato Ente garantito .....

### tutto ciò premesso:

1. la Società di assicurazioni..... (in seguito denominata Società), domiciliata in...../la Banca – Agenzia di Credito (in seguito denominata Società), domiciliata in....., con la presente fideiussione, alle condizioni che seguono, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore del contraente – il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza dell'importo massimo di Euro...../00.
2. la garanzia è costituita a fronte delle somme da corrispondere alla Regione a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse agli adempimenti previsti a carico dello stesso dall'art. 13 co. 2 del D.Lgs 36/03, punto 4 Allegato 2, così come indicati nel piano di gestione post-operativa di cui all'art. 8 lett. h) del citato decreto;
3. la durata della presente garanzia è fissata in anni ..... a decorrere dalla comunicazione da parte della Regione dell'approvazione della chiusura secondo quanto stabilito dall'art. 12 co. 3 del D.Lgs 36/03.
4. il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della Determinazione dirigenziale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia, restando inteso che ai sensi dell'art. 1944 c.c., co. 2, la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata.

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### Art. 1

##### *(Durata della garanzia)*

La presente garanzia si riferisce esclusivamente alle inadempienze del Contraente agli obblighi di cui al punto 2 della premessa, commesse nel periodo di durata indicato in polizza.

Decorso tale periodo la garanzia rimarrà valida per ulteriori dodici mesi, senza tuttavia estendere la sua efficacia alle obbligazioni del Contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione.

#### Art. 2

##### *(Delimitazione della garanzia)*

La Società, fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione rivalutato annualmente come previsto al punto 2) della premessa, non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce fideiussore del Contraente per le somme e questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'ente garantito per lo smaltimento dei rifiuti, il ripristino ambientale e l'eventuale sistemazione finale dell'area.

Qualora, per effetto delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT di adeguamento del costo della vita, il suddetto importo massimo si rivelasse insufficiente, l'ente garantito si riserva di richiedere idonea integrazione della cauzione.

Rimane ferma, in ogni caso, la facoltà della Società di rifiutare il rilascio della copertura in aumento al massimale.



**Art. 3**  
**(Calcolo del premio)**

Il premio per il periodo di durata indicato in polizza, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; nessun rimborso spetta al contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

**Art. 4**  
**(Escussione della garanzia)**

1. Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito dalla fideiussione/polizza, sarà eseguito a richiesta dell'Ente garantito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dalla notifica della Determinazione dirigenziale dell'Ente garantito.
2. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.
3. Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.
4. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
5. La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché al eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 Codice Civile.

**Art. 5**  
**(Surrogazione)**

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

**Art. 6**  
**(Pagamento del premio ed altri oneri)**

L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito e non possono essere posti a carico dell'ente stesso.  
Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

**Art. 7**  
**(Forma delle comunicazioni alla Società)**

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

**Art. 8**  
**(Foro competente)**

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso.

**IL CONTRAENTE**

**LA SOCIETA'**





VALORI E PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO	IMPORTI GARANZIE				IMPORTO GARANZIA MINIMA
Discarica (Op. D1, D6, D12)	Rifiuti inerti	Capacità complessiva <sup>1</sup> discarica in mc	4,00*mc + 0,40*area <sup>2</sup>		
Gestione operativa	Rifiuti non pericolosi	Capacità complessiva <sup>1</sup> discarica <= 500.000 mc	10,00*mc + 0,50*area <sup>2</sup>		
		Capacità complessiva <sup>1</sup> discarica > 500.000 mc	5.000.000,00 + 7,00*mc + 0,50*area <sup>2</sup>		
	Rifiuti pericolosi	Capacità complessiva <sup>1</sup> discarica in mc	20,00*mc + 4,50*area <sup>2</sup>		
		Capacità complessiva discarica <= 100.000 mc	5,00*Vol.occupata <sup>3</sup> + 2,50 *sup.chiusura		
Gestione post chiusura (importi da considerare durante la gestione operativa discarica)	Rifiuti non pericolosi	Capacità complessiva discarica > 100.000 <= 500.000 mc	500.000,00 + 4,50*(Vol.occupata <sup>3</sup> - 100.000) + 2,50*sup.chiusura		
		Capacità complessiva discarica > 500.000 mc	2.000.000,00 + 3,50*(Vol.occupata <sup>3</sup> - 500.000) + 2,50*sup.chiusura		
	Rifiuti pericolosi	Capacità complessiva discarica <= 100.000 mc	7,70*Vol.occupata <sup>3</sup> + 4,50*sup.chiusura		
		Capacità complessiva discarica > 100.000 mc	770.000,00 + 7,00*(Vol.occupata <sup>3</sup> - 100.000) + 4,50*sup.chiusura		
Gestione post chiusura (importi da considerare durante la gestione post operativa discarica)	Rifiuti non pericolosi	Capacità complessiva discarica <= 100.000 mc	2,50*Vol.autorizzata + 150,00*percolato <sup>4</sup>		
		Capacità complessiva discarica > 100.000 <= 500.000 mc	250.000,00 + 2,25*(Vol.autorizzata - 100.000) + 150,00*percolato <sup>4</sup>		
	Rifiuti pericolosi	Capacità complessiva discarica > 500.000 mc	1.000.000,00 + 1,75*(Vol.autorizzata - 500.000) + 150,00*percolato <sup>4</sup>		
		Capacità complessiva discarica <= 100.000 mc	7,70*Vol.autorizzata + 150,00*percolato <sup>4</sup>		
		Capacità complessiva discarica > 100.000 mc	770.000,00 + 7,00*(Vol.autorizzata - 100.000) + 150,00*percolato <sup>4</sup>		
Impianti					
Raggruppamento o Deposito preliminare <sup>8</sup> (Op. D13, D15)	rifiuti pericolosi	capacità massima istantanea stoccaggio	X	210,00 €/ton	21.000 €
	rifiuti non pericolosi	capacità massima istantanea stoccaggio	X	98,00 €/ton	14.000 €
	rifiuti inerti e da C&D	capacità massima istantanea stoccaggio	X	50,00 €/ton	10.000 €
	rifiuti pericolosi	potenzialità annua impianto	X	12,50 €/ton	84.000 €
(Op. D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D14)	rifiuti non pericolosi	potenzialità annua impianto	X	8,40 €/ton	52.500 €
	rifiuti pericolosi	capacità massima istantanea stoccaggio	X	210,00 €/ton	21.000 €
Scambio o Messa in riserva <sup>6</sup> (Op. R12 e R13)	rifiuti non pericolosi	capacità massima istantanea stoccaggio	X	98,00 €/ton	14.000 €

Scambio o Messa in riserva <sup>8</sup> (Op. R12 e R13)	rifiuti inerti e da C&D	potenzialità annua impianto altrimenti capacità massima istantanea stoccaggio	X	10,00 €/ton	10.000 €
		capacità massima istantanea stoccaggio	X	10,00 €/ton	
Scambio o Messa in riserva (Op. R12 e R13) Siti di cui alle OO.PP. CC.MM n. 3767/2009 e	rifiuti non pericolosi	potenzialità annua impianto	<	1.000 ton/annue	10.000 €
		potenzialità annua impianto altrimenti capacità massima istantanea stoccaggio	X	10,00 €/ton	
Recupero energetico (Op. R1)	rifiuti pericolosi	potenzialità annua impianto	X	14,00 €/ton	210.000 €
		potenzialità annua impianto	X	7,00 €/ton	
Recupero sostanza organica per la produzione di compost con caratteristiche di cui al D.Lgs 75/2010 (Op. R3)	rifiuti pericolosi	potenzialità annua impianto	X	3,50 €/ton	35.000 €
		potenzialità annua impianto	X	10,50 €/ton	
Altri recuperi (Op. R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11)	rifiuti non pericolosi	potenzialità annua impianto	X	8,40 €/ton	52.500 €
		potenzialità annua impianto altrimenti	<	1.000 ton/annue	
Altri recuperi (Op. R5)	rifiuti inerti e da C&D	potenzialità annua impianto	X	2,00 €/ton	20.000 €
		potenzialità annua impianto	X	2,00 €/ton	
Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia (Op. R10)		sino a 1.000 ton = 9.000 €			
		oltre 1.000 ton = ton x 9,00 €			
Centri di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione recupero materiali rottamazione veicoli a motore		potenzialità impianto <sup>5</sup>	X 5,00 +	15,00 €/mq	





Impianti mobili sperimentazione e recupero rifiuti			280.000 €	
Impianti mobili smaltimento e recupero rifiuti inerti e da C&D			140.000 €	
Impianti ricerca e sperimentazione			Garanzia finanziaria: 50% importi impianti che svolgono analoghe operazioni di smaltimento e di recupero	
Immagazzinamento	<p>L'ammontare delle garanzie finanziarie deve essere rapportato al quantitativo globale di rifiuti presenti nell'impianto di incenerimento e deve essere calcolato moltiplicando la somma della capacità massima di immagazzinamento e delle capacità dei sistemi di contenimento costituenti l'impianto stesso per:</p> <p>1,50 € per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. = o &gt; 500 0,75 € al kg per rifiuti pericolosi contenenti PCB o PCT con p.p.m. &lt;500 0,25 € al kg per rifiuti contenenti PCB o PCT con concentrazione limite inferiore a 25 p.p.m. 0,25 € al kg per rifiuti pericolosi 0,20 € al kg per rifiuti speciali non pericolosi 0,10 € per rifiuti urbani</p> <p>importo minimo garanzia finanziaria: 10.000 €</p>			
Interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente siti contaminati			20% costo intervento < importo garanzia <50% costo intervento <sup>8</sup>	



- (1) Per le discariche o lotti già in esercizio, per capacità complessiva è da intendersi la volumetria ancora da utilizzare alla data di adozione del presente provvedimento
- (2) Superficie al piano di campagna della vasca di deposito rifiuti
- (3) Vol. occupata = Volumetria autorizzata - Volumetria residua alla data di adozione del presente provvedimento. Per gli adeguamenti successivi, la volumetria è riferita al 31 dicembre di ogni anno.
- (4) percolato= per il primo anno di gestione post chiusura, indicare il valor medio della produzione delle ultime due annualità di gestione precedenti alla sigillatura della discarica, ridotto del 30%. Per gli anni successivi, riferirsi alla produzione dell'annualità immediatamente precedente.
- (5) potenzialità impianto= indicare il n. veicoli come da determinazione o MUD
- (6) costo intervento = come da quadro economico di progetto
- (7) gestione post chiusura = le modalità applicative saranno stabilite in sede di rilascio delle relative autorizzazioni.
- (8) Vale anche per i centri di trasfrenza

